



COMUNE DI GENOVA

Direzione Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3307

ADOTTATO IL 19/06/2024

ESECUTIVO DAL 20/06/2024

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10, A GENOVA PEGLI – RISOLUZIONE IN DANNO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. N. 50/2016. CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che con D.D. n. 2020-204.0.0.-85, in data 10.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento e sono state individuate le modalità di gara per l'affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del D.lgs. n. 50/2016, per un **importo a base di gara pari a € 4.477.866,50**, di cui € 105.146,63 per oneri della sicurezza, € 102.146,18 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed € 98.500,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento, soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che i lavori consistono nella ristrutturazione edilizia del complesso immobiliare esistente, che comprende sinteticamente i seguenti interventi:
- sopraelevazione del cosiddetto corpo "C", destinato a ospitare l'attività sportiva, tramite demolizione della copertura esistente e ricostruzione della nuova struttura in legno lamellare;
- realizzazione di nuovo volume destinato agli spazi per il pubblico e ai locali tecnici (denominato corpo "D");

- riqualificazione dei cosiddetti corpi "A" e "B", destinati alle attività ludico sportive secondarie e agli spazi di servizio e supporto all'attività sportiva;
- adeguamento dell'accessibilità e degli spazi esterni di pertinenza del complesso sportivo;

- che la gara è stata espletata mediante **procedura aperta** affidata con il criterio del minor prezzo, previa esclusione automatica delle offerte anomale, con **offerta a prezzi unitari** tramite **lista delle lavorazioni** e che, al termine della stessa, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sono stati aggiudicati con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop. (che ha indicato la ditta GM COSTRUZIONI SRL quale consorziata esecutrice), che ha offerto il **ribasso del 28,165%** sull'importo a base di gara, cosicché lo stesso è venuto a ridursi a **€ 3.275.059,41**, di cui € 70.757,47 per progettazione esecutiva, € 105.146,63 per oneri per la sicurezza ed € 102.146,18 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- che, a garanzia degli impegni assunti con il contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato **apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva)** mediante polizza fidejussoria rilasciata da "REALE MUTUA di Assicurazioni" - Agenzia 862 Agrigento - numero 2020/50/2599326, emessa in data 16 dicembre 2020 per l'importo di **€ 475.931,64** (quattrocentosettantacinquemilanovecentotrentunovirgolasessantaquattro), ridotto nella misura del 50% e di un ulteriore 20% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato;

- che in data 13.01.2021, con **repertorio n. 68627**, è stato stipulato il **contratto** con l'impresa appaltatrice, riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto e che, da tale data, sono decorsi i 35 giorni previsti per la redazione della progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore;

- che, in data **06.05.2021**, con verbale prot. n. NP/968 del 07.05.2021, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, sono stati **consegnati parzialmente i lavori**, al fine di avviare le attività di strip-out e rimozione del verde interferente con l'esecuzione degli stessi (attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori e non necessitanti del supporto della progettazione esecutiva);
- che, in data **25.05.2021**, con verbale prot. n. NP/1279 del 11.06.2021, non essendo ancora terminata l'attività di progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore, sono state consegnate all'impresa le attività di demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta (altre attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori e non necessitanti del supporto della progettazione esecutiva);
- che le due suddette consegne dei lavori sono state "parziali" in quanto non era ancora stato possibile approvare la progettazione esecutiva, sia per il ritardo dell'appaltatore nella consegna della progettazione stessa, sia per le numerose non conformità evidenziate durante l'attività di verifica del progetto esecutivo e, pertanto, potevano essere eseguite solo lavorazioni propedeutiche non necessitanti del supporto della progettazione esecutiva;
- che, con D.D. n. 2021-204.0.0.-48, in data 18.06.2021, ricevuto il **progetto esecutivo** da parte dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato, dopo oltre 5 mesi dalla sottoscrizione del

contratto e dall'avvio della progettazione esecutiva, lo stesso è stato approvato e sulla base dello stesso è proseguito l'intervento;

- che, in data **22.06.2021**, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i lavori in oggetto sono stati **consegnati completamente** e accettati dall'Impresa senza riserve, con fine dei lavori prevista, in virtù dei 560 giorni contrattuali, per il giorno 03.01.2023;
- che, con atto di liquidazione n. 2021/9037, in data 23.06.2021 e conseguente mandato di pagamento n. 2021/15728, in data 29.06.2021, è stata liquidata l'**anticipazione contrattuale** prevista dall'art. 9 del contratto di appalto, dell'importo di **€ 961.290,58**, oltre IVA;
- che, con D.D. n. 2022-212.0.0.-106, in data 27.10.2022, è stata approvata **variante in corso d'opera** riguardante la demolizione/ricostruzione dei pilastri perimetrali dei corpi A e B e la realizzazione di controsoffittatura anti-sfondellamento, per l'importo netto, a misura, di € 151.594,28, di cui € 3.040,81 quale integrazione dei costi per la sicurezza, oltre a € netti 5.856,45 per la revisione della progettazione esecutiva strutturale, per complessivi € 157.450,73, il tutto oltre IVA al 10%, nel maggiore tempo di giorni 80 rispetto al termine contrattuale;
- che, con verbale prot. n. 16/12/2022.0486285.U, è stata disposta la **sospensione parziale dei lavori** in corrispondenza dei corridoi tecnici situati perimetralmente al futuro corpo C dal 17/12/2022 al 03/01/2023 (giorni 18 poi integralmente riconosciuti e compensati), per lavori di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto rinvenuti a seguito delle demolizioni effettuate in fase di ristrutturazione;
- che, con D.D. n. 2023-212.0.0.-45, in data 04.05.2023, è stata approvata **modifica contrattuale** riguardante la demolizione/ricostruzione delle pareti murarie dei corpi A e B, il ripristino strutturale dei pilastri numero 41, 42, 43, 45, 52, 33, 38, 39 e la realizzazione dello strato di spessore di 8 cm in calcestruzzo armato in corrispondenza del fondo della ex piscina, per la corretta posa degli igloo, per l'importo netto, a misura, di € 77.617,04, oltre IVA al 10%, nel maggiore tempo di giorni 40 rispetto al termine contrattuale;
- che, a seguito delle variazioni di tempo sopra elencate e della breve sospensione parziale disposta dal Direttore dei lavori, il **termine per l'ultimazione dei lavori** è venuto a definirsi per il giorno **21.05.2023**.

Premesso inoltre:

- che, alla data del 18.04.2023, scadenza del nono stato di avanzamento dei lavori e a circa un mese dalla scadenza del termine contrattuale, l'avanzamento dei lavori stessi è risultato pari al 38,1% dell'importo contrattuale rideterminato a seguito delle modifiche contrattuali di cui alle premesse;

- che, in data 10.05.2023, con nota prot. n. 10/05/2023.0206234.E, l'appaltatore ha presentato **istanza di proroga** dei termini contrattuali di **210 giorni** (evidenziando, quindi, un ritardo ben superiore rispetto ai 100 giorni oltre i quali consegue il superamento del limite di applicazione della penale del 10% dell'importo contrattuale, a seguito del quale è facoltà della Civica Amministrazione di procedere alla risoluzione in danno del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016);

- che con nota prot. n. 01/06/2023.0245321.U, la stazione appaltante ha motivato il **diniego della suddetta proroga** dei tempi, comunicando, pertanto, l'avvenuta scadenza del termine contrattuale.

Considerato:

- che, come risulta dalla numerosa documentazione agli atti, la Stazione Appaltante ha ripetutamente contestato la **scarsa produttività dell'impresa** attraverso l'invio di Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori, diffide e solleciti;

- che, alla data del 13.01.2024, scadenza del dodicesimo stato di avanzamento dei lavori (circa 8 mesi oltre la scadenza del termine contrattuale), l'avanzamento dei lavori stessi è risultato pari al 62,2% dell'importo contrattuale rideterminato a seguito delle modifiche contrattuali di cui alle premesse, essendo l'importo dei lavori contabilizzati pari a € 2.184.790,95.

Evidenziato:

- che la Civica Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, ha remunerato adeguatamente l'impresa sia mediante regolari stati di avanzamento lavori sia con le due modifiche contrattuali citate in premessa, assegnando nel complesso ulteriori 120 giorni in aggiunta al tempo contrattuale per eseguire maggiori lavori per **€ 229.211,32**, tempo più che congruo se rapportato ai 560 giorni previsti per realizzare i lavori di contratto, pari a € 3.275.059,41;

- che, con mail ordinaria in data 10.03.2023, l'appaltatore ha trasmesso un **cronoprogramma aggiornato** con previsione di completare i lavori entro novembre 2023 (quindi oltre 6 mesi dopo il termine contrattuale), **termine che è stato ulteriormente disatteso**.

Considerato inoltre:

- che in data 20.02.2024 la Stazione Appaltante ha richiesto l'invio di un DURC in corso di validità relativo alla ditta Tecno Servizi s.r.l., che il Consorzio aveva affiancato alla consorziata esecutrice GM Costruzioni;

- che, in virtù della mancata trasmissione di quanto richiesto al punto precedente, la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 28/02/2024.0107545.U, ha disposto l'allontanamento dal cantiere della ditta Tecno Servizi s.r.l.

Dato atto:

- che con **atto di citazione** notificato in data 13.1.2024 il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. ha citato (R.G. n. 645 /2024) il Comune di Genova chiedendo al Tribunale di Genova di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto relativo all'intervento in oggetto, motivandola con presunto inadempimento dell'Ente Appaltante e andamento anomalo dell'appalto;

- che alla notifica di tale atto ha fatto seguito un **sostanziale ed ulteriore rallentamento dei lavori**, fino alla **definitiva sospensione degli stessi** da parte dell'appaltatore, sulla base di una decisione unilaterale e immotivata (come da note dei legali dell'appaltatore prot. n. 15/03/2024.0141668.E, prot. n. 15/03/2024.0142472.E e prot. n. 26/03/2024.0160317.E);

- che il Comune di Genova, in data 17/04/2024, ha depositato **comparsa di costituzione** e risposta con domanda riconvenzionale nel Giudizio RG 645/2024, chiedendo al Tribunale di Genova di:

- dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto del tutto generico;

- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice;

- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto in danno dell'appaltatore del Contratto di appalto di cui è causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 108 d.lgs. 50/2016 e/o 12 del contratto stesso ovvero, in subordine, sempre in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto di cui è causa per fatti addebitabili all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero in estremo subordine, dichiarare la sussistenza dei presupposti del legittimo recesso dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del Contratto;

- dichiarare il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA'COOPERATIVA decaduto dal beneficio dell'anticipazione e conseguentemente condannarlo, in via alternativa e/o in solido o come meglio visto con il prestatore della fidejussione VHV Allgemeine Versicherung AG, alla restituzione della somma versata dal Comune a titolo di anticipazione, attualmente quantificabile in € 394.107,74 e/o a quella diversa risultante all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. 50/2016, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione al saldo, in subordine anche in via di compensazione, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avversarie domande;

- dichiarare in ogni caso il diritto dell'Ente all'integrale escussione della cauzione definitiva prestata, con ogni consequenziale pronuncia, nonché, occorrendo ed in caso di contestazione, condannare il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA'COOPERATIVA, in via alternativa e/o in solido o come meglio visto con il prestatore della cauzione definitiva Società Reale Mu-tua di Assicurazioni, al pagamento in favore del Comune della somma che sarà meglio determinata in corso di causa, oltre ad interessi e maggior danno;

- in ogni caso, condannare la Società attrice a risarcire al Comune di Genova, tutti i danni patiti e patienti in conseguenza dei fatti di causa, da quantificarsi in corso di giudizio ovvero, in subordine, in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- che il Giudice del Tribunale in data 22/04/2024 visto l'art. 171 bis c.p.c. ha dichiarato la **nullità dell'atto di citazione** e assegnato a parte attrice termine perentorio fino al 22.5.2024 per l'integrazione della domanda, fissando nuova udienza di prima comparizione al giorno 7.11.2024 ore 9.30.

Dato atto altresì:

- che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 07/03/2024.0125085.U, ha diffidato Codesto appaltatore a **riprendere i lavori** (dallo stesso sospesi dopo l'atto di citazione di cui sopra) con ritmo sufficiente e modalità opportune a concludere gli stessi nel minor tempo possibile,

reintegrando le maestranze del cantiere in numero adeguato alle lavorazioni da eseguire e aggiornando il cronoprogramma delle lavorazioni rimanenti, assegnando il termine del 11.03.2024 per adempiere;

- che con sopralluogo effettuato in data 12.03.2024 la Direzione dei Lavori ha riscontrato, oltre al mancato adempimento di quanto ordinato con la suddetta diffida, la presenza di **importanti infiltrazioni** di acqua dal soffitto e dalle sigillature dei serramenti dei corpi A e B, a causa delle opere non completate relative all'impermeabilizzazione delle coperture, alla raccolta delle acque piovane e ai rivestimenti di facciata;

- che, pertanto, con l'ordine di servizio n. 15, prot. n. 13/03/2024.0137816.U, il Direttore dei Lavori ha ordinato l'immediato intervento dell'appaltatore per eseguire tutto quanto necessario, secondo la regola dell'arte e la normale diligenza esecutiva, per garantire l'assenza di infiltrazioni e prevenire l'entrata dell'acqua piovana all'interno degli edifici, al fine di evitare l'ammaloramento delle strutture;

- che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 21/03/2024.0154244.U, ha nuovamente diffidato l'appaltatore a riprendere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, i lavori di fatto interrotti e a condurli a termine nel minor tempo possibile;

- che la Stazione Appaltante, con verbali prot. n. NP 754_I, in data 03.04.2024 e prot. n. NP 784_I, in data 09.04.2024, ha constatato che l'appaltatore non ha adempiuto a quanto diffidato dalla Stazione Appaltante e che le lavorazioni svolte dalle poche maestranze presenti riguardavano, di fatto, la **smobilitazione del cantiere**.

- che la Stazione Appaltante, con verbale prot. n. NP 15/04/2024.0000829.I, in data 15.04.2024 ha constatato che le uniche operazioni in corso riguardavano lo smontaggio della gru presente in cantiere;

- che la Stazione Appaltante, con verbali prot. n. NP 19/04/2024.0000886.I, in data 19.04.2024 e prot. n. NP 30/04/2024.0000979.I, in data 30.04.2024, ha constatato la **chiusura del cantiere**, l'assenza di lavorazioni in corso e di personale, anche in qualità di presidio del cantiere stesso.

Richiamata la nota prot. n. 20/05/2024.0248771.U, in data 20.05.2024, con la quale il Responsabile del Procedimento:

- ha comunicato all'appaltatore, visti i mancati adempimenti agli ordini di servizio del Direttore dei Lavori e alle diffide sopra citate, l'**avvio del procedimento di risoluzione in danno** del contratto di appalto rep. n. 68627, in data 13.01.2021, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 5 e 12 del contratto di appalto medesimo, per grave inadempimento contrattuale e negligenza, con pesante ritardo nell'esecuzione dei lavori, successiva sospensione immotivata degli stessi e abbandono del cantiere;
- ha invitato il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. a presentare le proprie **osservazioni** in merito entro e non oltre 15 giorni dalla contestazione.

Preso atto:

- che il Consorzio ha inviato riscontro con nota prot. 04/06/2024.0275263.E, in data 04.06.2024, sostenendo:
- che è sottratto al RUP il titolo dell'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, in quanto unicamente nelle competenze del Direttore dei Lavori;
- di non dover, per il suddetto motivo, esplicitare controdeduzioni alla nota di avvio di risoluzione contrattuale.

Considerato che:

- i Direttori dei Lavori (ve ne sono stati più di uno) hanno ripetutamente attestato per iscritto – sin dall'avvio dell'esecuzione del contratto - gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, sottoscrivendo congiuntamente con il responsabile del procedimento alcune di dette comunicazioni all'appaltatore, tutte corredate dei documenti necessari;

- la nutrita corrispondenza agli atti tra stazione appaltante e appaltatore (alla quale si rimanda e di cui si richiamano integralmente i contenuti) e il tenore delle diffide all'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, attestano che detti inadempimenti – tra i quali, in particolare, il ritardo accumulato nei lavori nonché la sospensione totale degli stessi e l'abbandono del cantiere da parte dell'Impresa - sono stati accertati nel corso del tempo, sia dai direttori dei lavori, sia – necessariamente – dal RUP ed erano stati ampiamente discussi e condivisi con le parti in causa;

- il comma 3 dell'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016, demanda al RUP la facoltà di proporre alla Stazione Appaltante la dichiarazione di risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, attribuendo al Direttore dei Lavori il dovere di accertare e contestare l'inadempimento (compito, come si è visto, ampiamente assolto) e di relazionare al RUP medesimo sulle contestazioni all'appaltatore (funzione assolta attraverso l'attività condivisa, e in parte a firma congiunta, della Direzione Lavori e del RUP);

- gli ordini di servizio e i verbali ispettivi del Direttore dei Lavori, a seguito delle diverse diffide inviate all'appaltatore, come elencati – solo in parte - in premessa, rappresentano in modo esaustivo l'attività istruttoria del Direttore dei Lavori presentata al Responsabile del Procedimento secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la nota prot. n. 20/05/2024.0248771.U, in data 20.05.2024 a firma del RUP – che ha acquisito, tramite gli atti, inequivocabile apporto e indirizzo dalla Direzione Lavori - conferma e riassume in un unico atto le contestazioni di addebito all'appaltatore, assegnando all'appaltatore – nel suo interesse - un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;

- il potere di sottoscrizione dei contratti di appalto e, quindi, anche di eventuale risoluzione degli

stessi, è in capo a personale con qualifica dirigenziale; nel caso in essere la figura dirigenziale corrisponde con la persona del RUP.

Considerato altresì:

- che l'appaltatore, con la nota prot. 04/06/2024.0275263.E, in data 04.06.2024, ha rinunciato a controdedurre all'avvio della procedura di risoluzione contrattuale, adducendo motivazioni pretestuose, e ha confermato la propria volontà di non proseguire i lavori, attraverso il richiamo alla citazione giudiziale intrapresa dal Consorzio;

- che la suddetta nota non contiene, quindi, **nessuna proposta utile di ripresa e riprogrammazione dei lavori**, rendendo perciò impossibile la prosecuzione degli stessi, nè contiene elementi tali da modificare la sussistenza dei **presupposti per la risoluzione contrattuale** ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016.

Considerato infine:

- che il **ritardo complessivo dei lavori**, dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori – 21.05.2023- alla data della nota di avvio del procedimento di risoluzione del contratto –20.05.2024- è pari a 365 giorni e, per tale ragione, devono essere applicate le penali di cui all'art. 5 del contratto d'appalto:

- penale giornaliera: 1‰ (unopermille) importo contrattuale € 3.275,06/giorno
- ritardo: 365 gg
- penale teorica: € 3.275,06/giorno x 365 gg = € 1.195.396,90 (> 10% del contratto, in tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore)
- **misura complessiva applicabile della penale: 10% di € 3.275.059,41 = € 327.505,94**

- che il suddetto ritardo, l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore e il conseguente mancato completamento dei lavori in oggetto, stanno causando un danno significativo alla Civica Amministrazione committente dell'intervento e all'interesse pubblico generale, in quanto stanno sottraendo al pubblico utilizzo un impianto sportivo lungamente atteso dalla cittadinanza, proprio in concomitanza con la designazione di Genova quale "Capitale Europea dello Sport 2024";

- che, a causa del suddetto ritardo e dell'abbandono del cantiere, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore, beneficiario dell'anticipazione, decade dal beneficio stesso, con obbligo di restituzione e, sulle somme restituite, è tenuto a versare gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ritenuto opportuno:

- dare corso, per tutte le ragioni sopra esplicitate, alla **risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento**, connesso alle seguenti fattispecie di cui agli articoli 5 e 12 del contratto di appalto:

- **ritardo nell'ultimazione dei lavori in misura superiore al limite del 10%** dell'importo contrattuale relativo alle penali per ritardi, di cui all'art. 5, comma 2 del contratto di appalto (*Articolo 5. Penale per i ritardi*);
- **sospensione, senza giustificato motivo, dei lavori**, come previsto dall'art. 12, comma 1, punto 5, del contratto di appalto (*Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante*);
- **grave inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori**, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto di cui all'art. 12, comma 1, punto 3, del contratto (*Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante*);
- **grave negligenza**, come previsto dall'art. 12, punto 1 del contratto di appalto (*Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante*), per abbandono immotivato del cantiere, con conseguente mancata custodia del cantiere stesso, delle opere già realizzate e delle forniture presenti;
- **manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori** come previsto dall'art. 12, punto 4 del contratto di appalto (*Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante*).

Ritenuto altresì opportuno:

- disporre l'**applicazione e il pagamento della penale per ritardo** ai sensi dell'art. 5 del contratto, nella massima misura complessiva applicabile di **€ 327.505,94**;
- disporre l'escussione della **polizza definitiva** per l'importo di **€ 327.505,94** pari alla suddetta penale, fatto salvo l'ulteriore e successivo risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla condotta dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del contratto di appalto, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito e di far conoscere nelle sedi opportune;
- disporre l'escussione della **polizza fideiussoria per l'anticipazione** per l'importo di **€ 394.107,74** (fatti salvi maggiori interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa, a causa del protrarsi dei lavori oltre il termine previsto iniziale), con le modalità di cui all'articolo 4 della Garanzia Fideiussoria stessa.

Dato atto, infine:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche in qualità di responsabile del progetto, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05.04.2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso.

ASPETTI CONTABILI

Ritenuto di:

1. riportare nella disponibilità della **QUOTA LAVORI** l'importo di **euro 1.349.943,75** al capitolo 76353 C.d.C. 2850.8.04 "Ristrutturazioni ed ampliamenti - Impianti sportivi" - P.d.C. 02.02.01.09.16 del Bilancio 2024, mediante riduzione dei seguenti impegni già assunti in favore di CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP:

- Crono 2020/364 finanziato con Mutuo Credito Sportivo (Acc. 2020/1603)

IMP. 2024/5076 e IMP. 2024/5081 mediante emissione di una nuova prenotazione di spesa (IMP. 2024/10851) per complessivi euro 370.427,63

- Crono 2020/223 finanziato con Contributo Regione Liguria (Acc. 2020/1561)

IMPEGNI:

- 2024/4829 - 2024/4931 - 2024/5046 - 2024/5167 - 2024/5230 - 2024/5391 mediante emissione di una nuova prenotazione di spesa (IMP. 2024/10853) per complessivi euro 979.516,12

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le gravi inadempienze contrattuali riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento da parte del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in VIA C. DI MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) Codice Fiscale e Partita IVA 01685300400, nell'esecuzione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Nico Sapio, via dei Reggio, n. 10, Genova, integrano i **presupposti per l'applicazione dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016** e dell'articolo **12 del contratto di appalto**, punti **1, 3, 4 e 5**, sussistendo gli **estremi per la risoluzione del contratto in danno**;
3. di avvalersi, altresì, della **facoltà di risoluzione** di cui all'articolo 5 "*Penale per i ritardi*" del contratto di appalto, in quanto l'importo della penale supera il 10% dell'importo contrattuale;
4. di disporre, pertanto, la **risoluzione in danno per grave inadempimento dell'appaltatore** del contratto di appalto repertorio n. 68627, in data 13.01.2021, relativo alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10, A GENOVA PEGLI e stipulato con il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.;
5. di dare atto che alla dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento conseguono tutti gli **effetti ulteriori** derivanti dalla rilevata qualificazione di gravità dell'inadempimento e dell'irregolarità;
6. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'**escussione della cauzione definitiva** prestata dal CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dal contratto di appalto, mediante polizza fideiussoria n. 2020/50/2599326 emessa dalla Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia 862 di Agrigento, in data 16.12.2020, per l'importo di **€ 327.505,94**, fatto salvo l'ulteriore e successivo risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla condotta dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del contratto di appalto, che ci si riserva di quantificare dettagliatamente in seguito e di far conoscere nelle sedi opportune;
7. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, il **recupero della somma residua dell'anticipazione contrattuale** – pari a **€ 394.107,74** - rispetto a quanto già recuperato dalla Civica Amministrazione per mezzo degli stati di avanzamento lavori fino a oggi liquidati, presso "VHV Allgemeine Versicherung AG", con cui il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. ha stipulato la polizza fideiussoria numero VH024604/DE, emessa in data 31 maggio 2021 a titolo di garanzia fideiussoria per il pagamento all'appaltatore dell'anticipazione contrattuale, fatti salvi i maggiori interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa;
8. di disporre l'immediata **notifica** della presente determinazione di risoluzione al CONSORZIO

ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., nella persona del legale rappresentante pro tempore, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

9. di disporre, altresì, la **notifica della presente alla "REALE MUTUA di Assicurazioni" - Agenzia 862 Agrigento**, con cui il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. ha stipulato la polizza fideiussoria numero 2020/50/2599326, emessa in data 16 dicembre 2020 a titolo di cauzione definitiva, ai fini dell'escussione immediata, a semplice richiesta, della predetta cauzione e conseguente pagamento in favore del Comune di Genova dell'importo di € **327.505,94**, a titolo di penali sopra quantificate, salvo il risarcimento dei maggiori danni da quantificarsi al prosieguo, da accreditare presso Unicredit Spa – IBAN:IT08T0200801459000100880807;
10. di disporre, inoltre, la **notifica della presente alla "VHV Allgemeine Versicherung AG"**, con cui il CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. ha stipulato la polizza fideiussoria numero VH024604/DE, emessa in data 31 maggio 2021 a titolo di garanzia fideiussoria per il pagamento all'appaltatore dell'anticipazione contrattuale, ai fini del recupero, a semplice richiesta, della somma non ancora recuperata dalla Civica Amministrazione per mezzo degli stati di avanzamento lavori già liquidati e conseguente pagamento in favore del Comune di Genova dell'importo di € **394.107,74**, da accreditare presso Unicredit Spa – IBAN: IT08T0200801459000100880807;
11. di comunicare, altresì, la presente determinazione ai soggetti coinvolti nell'appalto e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale di Genova e alla Civica Stazione Unica Appaltante;
12. di disporre che il Direttore dei Lavori, con preavviso di 20 (venti) giorni nei confronti dell'appaltatore, curi la **redazione dello stato di consistenza** dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di riservarsi ogni determinazione per **valutare i danni subiti e subendi dall'Amministrazione** e altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale;
14. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla **pubblicazione** del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
15. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;
16. di dare altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
17. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
18. di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ex art. 147 bis TUEL;
19. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al tribunale civile di Genova;

20.di assumere quanto riportato in parte narrativa nella sezione aspetti contabili.

IL DIRIGENTE

(Arch. Ines Marasso)

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.3307
AD OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI
REGGIO, N. 10, A GENOVA PEGLI - RISOLUZIONE IN DANNO PER GRAVE
INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO
TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC.
COOP., AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. N. 50/2016.

CUP B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
(Acc. 2020/1603 - 2020/1561)

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Materese